

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARNIA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GAVIRATE VA VIA AL LAGO 23

Numero REA: VA - 353772

Codice fiscale: 02350600033

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-06-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" del n. 63833/9777 di Rep.

STATUTO

TITOLO I

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita la società Cooperativa con denominazione "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARNIA", ai sensi dell'art.1 lettera b) della Legge n.381/1991, con sede legale in Gavirate (VA).

ART. 2 SEDE E DURATA

La Cooperativa ha sede legale all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non competerà modifica dello statuto. L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere sedi operative, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia ed all'estero purché in Europa, mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea dei soci.

La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050. Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea anche prima della scadenza.

ART. 3 NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e dei relativi regolamenti attuativi, si applicano:

- le disposizioni delle leggi speciali sulle Cooperative, del Codice Civile e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica;
- le disposizioni della Legge 8 novembre 1991, n.381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la Cooperativa stessa opera;
- le disposizioni della Legge 3 aprile 2001, n.142, e successive modificazioni, relativamente alla posizione dei soci lavoratori.

La Cooperativa è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460.

ART. 4 REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE

La Cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del Codice Civile, Cooperativa a mutualità prevalente (art.111-species disp. att. C.C.)

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del Codice Civile:

- è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- è fatto divieto di distribuire la riserva tra i soci ope-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ratoti;

c) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotta tanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente distribuiti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO II

ART. 5 SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ex art.1 Legge 8 novembre 1991, n.381, lettera b).

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà instaurare con i propri soci un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art.6 legge 3 aprile 2001, n.142.

La Cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

La Cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. a tal proposito è tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

ART.6 OGGETTO SOCIALE

La società Cooperativa, retta e regolata dai principi della mutualità, senza fini di lucro, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini. A tal fine la società Cooperativa, in relazione alle esigenze produttive, stipula con i soci contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma od in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi le seguenti attività:

a) attività di ristorazione:

1. gestione trattorie;
2. gestione mense pubbliche, private ed aziendali;
3. mescita e somministrazione di bevande ed alimenti;
4. "catering" e servizi alberghieri in genere;
5. promozione, degustazione e rivendita prodotti tipici della gastronomia nazionale o internazionale;
- b) attività di "bed & breakfast";
- c) attività formativa;
 1. programmazione ed erogazione di corsi anche a distanza o con modalità di televideoconferenza anche "on line" o a mezzo telefono di:
 - i. alfabetizzazione e corsi avanzati di informatica;
 - ii. introduzione all'uso del computer per lavoratori stranieri;
 - iii. grafica, pre stampa, trattamento delle immagini, "desktop publishing", "cad";
 - iv. "web-design", costruzione ed animazione di siti web;
 - v. corsi aziendali (preparazione del personale di piccole medie imprese all'uso di base ed intermedio del computer; sicurezza del lavoro: D.Lgs. n.626/1994 e successive modifiche ed integrazioni; normativa sulla privacy: D.Lgs. n.196/2003);
 2. programmazione ed erogazione di corsi di cucina, ristorazione, enogastronomia ed ambito alberghiero;
 3. programmazione ed erogazione di corsi di formazione per ciascuna delle attività svolte dalla Cooperativa;
 4. sostegno scolastico per studenti medi, superiori ed universitari tramite corsi individuali e/o seminari in materie umanistiche e scientifiche;
 5. programmazione ed erogazione di corsi cinofili e addestramento animali;
- d) servizi informatici:
 1. servizi ed assistenza informatica in materia di "systeming administration" e "networking";
 2. vendita e assistenza di prodotti hardware e software;
 3. elaborazione dati su supporto magnetico;
 4. sviluppo software, gestionali e "web application";
 5. commercio materiale elettronico, informatico e altro;
 6. attività di "e-commerce" di tutti i prodotti ed i servizi di cui al presente oggetto sociale;
- e) importazione e commercio di oggettistica e di manufatti artigianali;
- f) produzione, commercializzazione e vendita di essenze, olii essenziali, articoli di erboristeria e profumi;
- g) grafica e stampa digitale:
 1. progettazione e realizzazione grafica di siti web;
 2. progettazione e realizzazione materiale pubblicitario, gadget e modulistica;
 3. stampa digitale in proprio;
 4. stampa tipografica e serigrafica conto terzi;
- h) attività editoriali:



1. tradizionali e digitali connesse alla pubblicazione di libri, giornali, periodici, riviste e informazione con l'esclusione dei quotidiani;
2. attività editoriali in forma radiofonica, televisiva ed "on line";
 - i) realizzazione, per conto terzi, di servizi di:
 1. promozione;
 2. ricerca di mercato;
 3. marketing anche presso centri commerciali o punti vendita;
 4. volantinaggio e distribuzione di materiale promozionale;
 - j) progettazione, realizzazione, pubblicizzazione, commercializzazione di:
 1. marchi e brand;
 2. studi di "start up" per nuove attività e/o rami d'azienda;
 3. possibilità di depositare brevetti, marchi, modelli di utilità, modelli artistici e di affittare o sub-affittare o vendere "royalties" e diritti anche se non connessi ad un deposito o una licenza propri;
- k) implementazione di servizi di "call center", per privati, aziende ed enti pubblici;
 - l) attività di assistenza nei seguenti ambiti:
 1. "fundraising" per privati e aziende;
 2. formazione del personale nella ricerca fondi;
- m) servizi vari di valorizzazione per persone, enti ed aziende ed in particolare:
 1. assistenza e stesura di biografie;
 2. saggi multimediali;
- n) ausilio per l'orientamento all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
 - o) servizi vari per aziende e privati:
 1. attività di segretariato;
 2. scritturazione di testi;
 3. archiviazione dati documentale;
 4. recapito postale e telefonico;
 5. duplicazione di documenti;
 6. calcolo tabelle e similari;
- p) servizi di manutenzione delle aree verdi e similari:
 1. attività di impianto e manutenzione di aree verdi;
 2. piantumazione, potatura, taglio e manutenzione ordinaria;
 3. impianti di irrigazione;
 4. acquisto, taglio, trasporto e rivendita di legname a privati ed esercizi pubblici;
- q) attività di sgombero e smaltimento, di trasporto e trasloco;
- r) raccolta e trasporto di:
 1. materiali in genere;

2. materiali di scarto;
3. materiali inquinanti;
4. materiali avviati al riciclo e/o recupero, verso i centri di raccolta e smistamento, comprese le attività preliminari e complementari;
- s) lavori di autotrasporto per conto terzi;
- t) servizi di facchinaggio preliminari e complementari, svolti anche con l'ausilio di mezzi meccanici e diversi;
- u) piccole opere in muratura e restauro edile;
1. assistenza e manutenzione nei settori seguenti:
 - i. impianti ed immobili;
 - ii. strutture ricreative, sportive;
 - iii. ambienti commerciali ed aree varie;
2. tinteggiatura di esterni ed interni;
- v) manutenzione e restauro di mobili, arredi ed oggettistica;
- w) allestimento, montaggio/smontaggio attrezzature di:
 1. manifestazioni sportive, musicali e culturali;
 2. stand fieristici ed esposizioni varie;
- x) gestione e manutenzione di impianti ed attrezzature sportive;
- y) organizzazione di spettacoli od eventi culturali in genere;
- z) appalti di lavori e servizi nei confronti di Istituti ed Enti pubblici (nonchè privati) aventi per oggetto:
 1. servizi organizzativi, progettuali e gestione di manifestazioni artistiche, culturali e sportive in genere;
 2. sportelli e servizi di informazioni turistiche e di promozione locale;
- aa) appalti di prestazione e servizi nei confronti di Istituti ed Enti pubblici (nonchè privati), aventi per oggetto le seguenti attività:
 1. interventi di pulizie;
 2. disinfezione e disinfestazione;
 3. custodia, sorveglianza, reception;
 4. manutenzione, giardinaggio, e similari, di immobili, aree e giardini;
- bb) risanamento ambientale:
 1. pulizia di corsi d'acqua;
 2. monitoraggio e pulizia di aree naturalistiche e parchi;
- cc) lavori di assemblaggio, confezionamento, etichettature, imballaggio;
- dd) servizi di sorveglianza relativi a:
 1. edifici scolastici;
 2. ambienti didattici e socio-educativi in genere;
 3. gestione parcheggi;
- dd) ideazione creativa, disegno, stilizzazione, progettazione, confezione, produzione, selezione, assistenza commerciale, tecnica, stilistica, rappresentanza con e senza deposito, distribuzione, vendita, commercializzazione all'ingrosso



Handwritten signature: Paolo Di Giusti

- ed al dettaglio, attività di "import" ed "export" di:
1. filati, tessuti e prodotti tessili in generale;
 2. ricami, passamanerie e qualsiasi altro manufatto ottenuto dalla lavorazione dei filati ed affini;
 3. articoli e capi d'abbigliamento in genere, realizzati con qualsiasi materiale e fibra naturale ed artificiale;
 4. calzature, copricapi, complementi e accessori di moda, d'abbigliamento e di gioielleria;
 5. abbigliamento tecnico e divise da lavoro per qualsiasi settore;
 6. dispositivi medici (mascherine chirurgiche) e di protezione individuale;
 7. articoli sportivi e qualsivoglia articolo e attrezzo per la pratica dello sport in genere, loro parti ed accessori e prodotti similari, affini e complementari, nonché ogni altro genere di prodotti e servizi atti ad essere contraddistinti dai marchi di cui la cooperativa è titolare;
- ee) rappresentanza, distribuzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di qualsiasi tipo di servizi, beni e prodotti alimentari e non alimentari, attraverso le seguenti modalità:
1. in sede fissa;
 2. in sede fissa temporanea, per la promozione di marchi e prodotti;
 3. in occasione di fiere, eventi e congressi;
 4. attraverso la creazione e l'allestimento di "concept stores";
 5. ambulante, itinerante e con modalità di dimostrazione e vendita porta a porta;
 6. attraverso apparecchi per la distribuzione e la vendita automatica;
 7. per corrispondenza, telefono, radio e televisione;
 8. attraverso internet e strumenti telematici e di telecomunicazione, nonché attraverso portali di commercio elettronico sia di proprietà della cooperativa che di terze parti;
- ff) promozione, incentivazione, intermediazione, produzione e commercio delle opere d'arte, dell'ingegno e dell'artigianato, allestimento e gestione di laboratori e atelier per la creazione dei manufatti e per la formazione degli addetti degli operatori del settore;
- gg) progettazione, produzione, selezione, rappresentanza, distribuzione, vendita, commercializzazione, assistenza e consulenza commerciale, attività di "import" ed "export" di:
1. sistemi, strumenti e apparecchiature informatiche ed elettroniche;
 2. stoviglie e ceramiche da costruzione e decorative;
 3. casalinghi e articoli di ferramenta e per la casa;
 4. articoli di arredamento e mobilia per interni ed esterni, prodotti in legno e affini;
 5. articoli e accessori per animali;
 6. opere d'arte e dell'ingegno, con possibilità di sfrutta-

mento e gestione ai fini anche commerciali, dei diritti d'autore, brevetti, marchi, modello di utilizzo;

hh) ideazione, progettazione, deposito, commercializzazione e gestione, sia diretta che mediante concessione a terzi, di marchi, brevetti, modelli di utilità, modelli artistici, know-how, immagini commerciali e di marketing in tutti i campi, ivi compreso lo sfruttamento per finalità produttive e commerciali degli stessi e l'affitto, il sub-affitto e la vendita delle "royalties" e dei diritti anche se non connessi ad un deposito o una licenza propri;

ii) ideazione, progettazione, organizzazione e gestione logistica e amministrativa di eventi pubblici e privati, quali manifestazioni, congressi, eventi, raduni, spettacoli, concerti, mostre e fiere, compresa l'attività di fornitura a terzi del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie;

ll) attività educative, didattiche, di istruzione, formazione, addestramento, informazione e aggiornamento; compresa la gestione delle relative strutture e la selezione, la fornitura, l'organizzazione e la gestione delle risorse umane;

mm) attività di noleggio di:

1. veicoli e mezzi di trasporto e di lavoro di qualsiasi tipo, con o senza conducente od operatori;
2. attrezzature, apparecchiature e macchine industriali, agricole e professionali;
3. beni, accessori, tessuti e suppellettili per uso domestico, residenziale, ricettivo, commerciale e personale;
4. attrezzature sportive e ricreative;
5. contenuti artistici e multimediali;

nn) servizi per il benessere e la cura della persona e della collettività, servizi di assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria, di servizio alla persona e alla famiglia, ivi compresa la gestione delle strutture necessarie quali ambulatori, poliambulatori, consultori, centri polispecialistici, centri odontoiatrici, strutture e centri di ricovero, cura e riabilitazione sia a carattere diurno che di residenzialità come gli ospedali, le case di cura, le RSA, le microcomunità, le case famiglia e le residenze per anziani e disabili; nonché i servizi correlati, quali ad esempio il trasporto degli infermi, la gestione dei dati e delle informazioni mediche e sanitarie, i servizi di diagnostica e medicina preventiva, i servizi di cura, terapia e monitoraggio dei pazienti, anche in modalità domiciliare;

oo) promozione e incentivazione del turismo, anche attraverso l'ideazione, l'organizzazione, la produzione, la gestione, la commercializzazione, l'intermediazione e la vendita diretta al pubblico di eventi, gite, pacchetti turistici, viaggi, vacanze, soggiorni e crociere per via terrestre, marittima ed aerea, per singole persone o gruppi;

pp) attività agricole di coltivazione e allevamento - fina-



lizzata a consumo e/o commercializzazione in Italia e/o all'estero - compresa la gestione dei fondi e le attività produttive e di trasformazione agroindustriali, che utilizzano le risorse di origine vegetale ed animale, ivi compresi l'allevamento, la pesca, la silvicoltura e la gestione e l'utilizzo di aree forestali e la successiva trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari, piante e fiori ornamentali, prodotti e semilavorati per le costruzioni, l'abbigliamento e la cosmesi, prodotti energetici e per il riscaldamento;

qq) gestione di centri e servizi per la residenza, la cura e l'addestramento degli animali;

rr) progettazione, costruzione, ristrutturazione e restauro di edifici, infrastrutture, impianti e opere architettoniche e di ingegneria civile, compresa la realizzazione degli impianti elettrici, radiotelevisivi, elettronici, di automazione e di protezione antincendio, di sicurezza e anti intrusione, gli impianti idraulici, idro-termo-sanitari e di climatizzazione, riscaldamento, trasporto e adduzione del gas e dei combustibili, gli ascensori, i montacarichi, i trasportatori e sollevatori in genere;

ss) erogazione a terzi di servizi di assistenza, informazione, formazione e addestramento, inerenti tutti i settori in cui la cooperativa opera ed esercita la sua attività;

tt) attività di subappalto di servizi o produzioni di beni.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e, comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo, come acquisizione di licenze e affitto di rami o aziende stesse.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è, altresì, impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, di associazioni di volontariato o di altri enti, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, altresì, assumere partecipazioni in altre imprese.

La Cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici, società, associazioni, consorzi, il tutto in via strumentale per il conseguimento del proprio oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla legge; essa può aderire, in particolare, ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenziali e di tutela del movimento cooperativo.

TITOLO III

ART. 7 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possano essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa o che comunque abbiano una capacità effettiva di lavoro, attitudini, competenze e specializzazioni coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta dalla cooperativa.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con la cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali ed eventualmente concedere autorizzazioni in deroga al divieto.

La cooperativa può inoltre avere nella propria compagine sociale dei soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà.

L'ammissione dei nuovi soci deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

ART. 8 SOCI SPECIALI

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse: a) alla loro formazione professionale; b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 18, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.



I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 9. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 14.

ART. 9 PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita; l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- b) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- c) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto e deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 30 del presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 7 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 7, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 8 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro

Handwritten signature

Handwritten signature



trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.
L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 10 VERSAMENTO QUOTA SOCIALE

Ottenuta l'ammissione, il socio deve sottoscrivere la quota sociale dichiarata nella domanda di ammissione.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota: il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; la tassa di ammissione, eventualmente deliberata dall'organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione.

Il versamento della quota sottoscritta deve essere effettuato con le modalità stabilite dall'organo amministrativo nella delibera di ammissione.

Il conferimento può essere eseguito anche con beni in natura, previo consenso degli amministratori.

La qualità di socio risulterà esclusivamente dal libro soci.

ART. 11 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci cooperatori partecipano alla vita sociale e cooperano all'attuazione dello scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale.

I soci che non partecipano all'amministrazione, con esclusione per i soci speciali, hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

I soci sono obbligati:

- a) ad effettuare i versamenti previsti dal precedente articolo 10;
- b) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ultimo rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) a comunicare entro trenta giorni l'avvenuto cambio di indirizzo.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

ART. 12 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde: per recesso, esclusione o per causa di morte.

Salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo, a seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

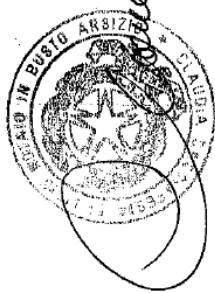
ART. 13 RECESSO DEL SOCIO

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Garbi
Pasquale
Amministratore



Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 30.

Salvo diversa e motivata delibera dell'organo amministrativo, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quello lavorativo, il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso non può essere parziale, ai sensi dell'art. 2532 primo comma del codice civile.

ART. 14 ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
 - b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa oggetto del contratto di lavoro;
 - c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
 - d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
 - e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 7, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
 - f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievole per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
 - g) che sia passibile di un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
 - h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato sia passibile un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.
- Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 30.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ART. 15 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 16.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 9.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del successivo art. 16.



ART. 16 LIQUIDAZIONE

I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 18 e 21 c).

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possono essere corrisposti in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

ART. 17 TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI

I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

Art. 18 RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi dovuti ai sensi dell'art. 3, comma 1, e comma 2, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio;

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V

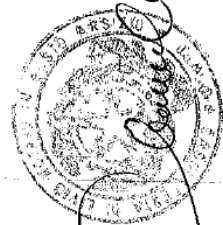
ART. 19 PATRIMONIO

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 10;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Handwritten signature: Giovanni

Handwritten signature: [illegible]



Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ART. 20 CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 7.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 30.

ART. 21 BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c. c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

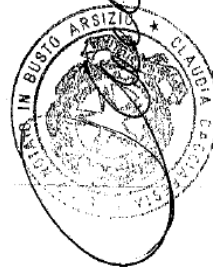
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 18 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura stabilita dalla legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d) ed e) dell'art. 19.

TITOLO VI

ART. 22 DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.



ART. 23 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

Convocazione

Spetta all'organo amministrativo la convocazione dell'Assemblea, che deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo a provare l'avvenuto ricevimento. L'avviso deve essere inviato 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, e contenere l'ordine del giorno, il luogo di convocazione nella sede sociale o altrove, purché in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'organo di controllo o revisore, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Presidenza dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto

al voto e delibera a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto occorrerà sia in prima che in seconda convocazione la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei soci aventi diritto al voto presenti.

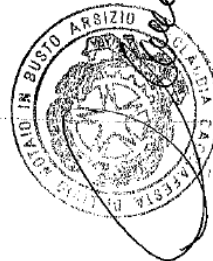
Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge e dal presente Statuto.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.



Competenze

All'Assemblea è inderogabilmente attribuito il potere di:

- a) approvare il bilancio;
- b) deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- c) procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dell'organo di controllo o revisore, se nominato;
- d) deliberare l'eventuale compenso da corrisponderci agli Amministratori per la loro attività e determinare il compenso annuale dell'organo di controllo o revisore, se nominato;
- e) deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dell'organo di controllo o revisore, se nominato;
- f) deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
- g) deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;
- h) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- i) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;
- j) deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;
- k) deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- l) approvare i regolamenti interni sul funzionamento della società;
- m) deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Diritto di intervento e di voto

Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto. Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio cooperatore non amministratore o facente parte dell'organo di controllo o revisore, se nominato; e con i limiti di cui all'art. 2372 del codice civile. Ogni socio non può avere più di 3 deleghe. Per i soci speciali si applica l'art. 8 del presente statuto.

TITOLO VII

ART. 24 AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da più amministratori che agiscono in forma di Consiglio di Amministrazione.

Con la decisione di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei soci stabilisce il numero degli stessi da nominare, comunque non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), da nominare unicamente tra i soci cooperatori.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre all'Assemblea dei soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Mano di Godi

Caracal



ART. 25 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dall'organo di controllo o revisore, se nominato.

L'avviso di convocazione deve essere inoltrato a ciascun membro del Consiglio ed all'organo di controllo o revisore, se nominato, almeno otto giorni prima della riunione, ed in caso di urgenza, almeno due giorni prima della data fissata per la riunione, con mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento. La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo o revisore, se nominato.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudioconferenza a condizione che:

- sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e all' votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART. 26 POTERI

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.



ART. 27 RIMBORSO SPESE

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.
Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonché una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

ART. 28 RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione nonché agli Amministratori Delegati nei limiti e con la modalità della delega loro conferita. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.

TITOLO VIII

ART. 29 ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare un organo di controllo o revisore costituito da un solo membro effettivo (Sindaco Unico), ovvero, da tre membri effettivi e due supplenti (Collegio Sindacale). Il Sindaco Unico ed almeno un membro effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Collegio Sindacale eserciti la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c., nel qual caso l'intero Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nel caso di nomina di un organo di controllo o revisore, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.

Nei casi previsti dall'articolo 2477 terzo comma del codice civile, la nomina dell'organo di controllo o revisore è obbligatoria.

L'organo di controllo o revisore ha i poteri e i doveri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del codice civile. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408 primo comma del codice civile.

L'organo di controllo o revisore deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del consiglio di amministrazione.

La revisione legale dei conti è affidata all'organo di controllo o revisore, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c., salvo che non sia nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IX

ART. 30 CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra la cooperativa e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, comprese quelle promosse da amministratori, liquidatori, organo di controllo o revisore, ovvero nei loro confronti, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. n.28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso l'Organismo di mediazione da scegliersi di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, da esperirsi presso l'Organismo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale nell'ambito della quale ricade la sede sociale, salvo che la Legacoop abbia istituito un proprio organismo di mediazione anche in regime di convenzione con organismi già operanti ovvero, in mancanza, sia istituito un organismo specializzato nelle controversie in materia di cooperativa, secondo le previsioni del suo regolamento, qui richiamato integralmente e che avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti.

[Handwritten signatures and a circular notary stamp are present on the right side of the page. The stamp is from the Notary Office of Arnica, Province of Pavia, and includes the text "IN BUSTO ARSIZIO".]

Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove un giudizio ovvero da parte di chi, invitato in mediazione ai sensi della presente clausola, non vi partecipi, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente, quantificata in misura pari al contributo unificato dovuto con solidarietà attiva a favore delle altre parti.

In caso di fallimento del tentativo di mediazione esperito ai sensi del D.Lgs. n.28/2010, la controversia, escluse solo quelle che a norma di legge non possono formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale.

Il collegio sarà composto da tre arbitri nominati dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del luogo in cui la società ha la sede legale, il quale provvederà anche alla designazione del presidente.

Nell'ipotesi in cui il Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili non provveda, la nomina dell'intero collegio verrà effettuata, ad istanza della parte più diligente, dal Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale, che provvederà altresì a precisare quale tra gli arbitri avrà la funzione di presidente.

Gli arbitri decideranno in via rituale e secondo diritto ed a maggioranza.

Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà la città di Varese.

La domanda di arbitrato dovrà essere depositata nel registro delle imprese.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche o la soppressione della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.

ART. 31 SCIoglimento ANTICIPATO

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 32 DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

1. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma dei precedenti artt.18 e 21 lett. c);
2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ART. 33 REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, qualora non si sia provveduto in sede di atto costitutivo, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

[Signature]
[Signature]


21 di 21